



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Assegno di Inclusionione e Supporto per la Formazione e il Lavoro

Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85

Aggiornate a: Novembre 2023


THE WORLD BANK
IBRD - IDA | WORLD BANK GROUP



SOMMARIO

VERSO LE NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

- Fase transitoria 4
- Nuove domande o rinnovi Reddito di Cittadinanza 7
- Componenti con invalidità tra 45% e 66% 8

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

- Cos'è l'assegno di inclusione e a chi si rivolge 11
 - Esempi di condizioni di svantaggio 12
 - Cos'è l'assegno di inclusione- condizioni 13
 - Cos'è l'assegno di inclusione- requisiti 14
- I controlli dei requisiti di residenza e soggiorno 15
 - Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno 16
 - Il ruolo delle anagrafi 17
 - Le situazioni di irreperibilità 18
- Ulteriori requisiti soggettivi 19
 - Sull'assenza di condanne 21
- Requisiti economici 23
 - La nuova scala di equivalenza 25
 - Esclusioni dalla scala di equivalenza 26
 - A proposito di assenza 27
 - Elementi che determinano il reddito familiare 28
 - Elementi che **non** determinano il reddito familiare 31
 - Quale ISEE e quali redditi 32
 - Il nucleo familiare ai fini ISEE 33
- Obblighi percorso scolastico 38
- Altri requisiti 39
- Presentazione della domanda 40
- Comunicazione redditi non rilevati nell'ISEE 41

- Verifica dei requisiti 42
- Determinazione del beneficiario 45
- Patto di attivazione digitale 47
- Durata del beneficio 48
- Variazioni per attività lavorativa subordinata 49
- Variazioni per altre attività lavorative 50
- Variazioni per attività di lavoro autonomo/impresa 51
- Altre variazioni 52
- Variazioni del nucleo familiare 53
- La carta di inclusione 54
- Il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa 57
- Il percorso di attivazione 58
- Servizi sociali e centri per l'impiego 59
- Gli strumenti 60
- Il percorso di inclusione 61
- I tenuti agli obblighi 62
- Gli esclusi dagli obblighi 63
- Modalità di convocazione 64
- Offerta di lavoro congrua 65
- Progetti utili alla collettività (PUC) 66
- Estensione polizza assicurativa 69
- Il ruolo del terzo settore 72
- Quota servizi fondo povertà 73
- Sistema sanzionatorio 74

IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

- Procedura 80



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



THE WORLD BANK
IBRD - IDA | WORLD BANK GROUP

VERSO LE NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



THE WORLD BANK
IBRD - IDA | WORLD BANK GROUP

FASE TRANSITORIA (1)

La legge di Bilancio 2023 ha stabilito che dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza sarà abolito.



Nel 2023 la sua durata è di 12 mesi per famiglie con minori, persone con disabilità e persone di età pari o superiore ai 60 anni.



Per tutti gli altri la durata del RdC è di 7 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.



FASE TRANSITORIA (2) – presa in carico



L'articolo 13, comma 5, del D.L. 48/2023, come modificato in sede di conversione, prevede che il limite temporale dei sette mesi non si applica per i percettori di RdC che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati **presi in carico** dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro.


Chi sono presi in carico?

- L'interpretazione corretta di "presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro" ai fini del mantenimento della misura fino a dicembre 2023, fa riferimento **alla finalizzazione dell'Analisi Preliminare con esito diverso da "A"**.
- **Cioè escludendo coloro che sono indirizzati ai CPI.**
- **Nota bene:** salvo successivi chiarimenti interpretativi, ad oggi i **nuclei composti esclusivamente da componenti esclusi o esonerati (senza componenti minorenni, persone con disabilità e anziani di età pari o superiore ai 60 anni), non si considerano presi in carico**, a meno che non sia stata per loro comunque finalizzata l'analisi preliminare avendo ritenuto opportuno un percorso di presa in carico.



FASE TRANSITORIA (3) – presa in carico

Ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il termine di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2023, comunicano all'INPS, per il tramite di GePI, l'avvenuta presa in carico.



Decorso il termine di sette mesi, in assenza della comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 30 novembre 2023.



NUOVE DOMANDE O RINNOVI REDDITO DI CITTADINANZA

Il decreto non pone divieto di presentazione di:



- **nuove domande di Reddito di cittadinanza**
- **domande di rinnovo di Reddito di cittadinanza, fermo restando il limite di sette mesi complessivi di fruizione** in corso d'anno per i nuclei in cui non sono presenti minori, persone con disabilità e persone di età pari o superiore ai 60 anni, e che non sono stati presi in carico dai servizi sociali.



COMPONENTI CON INVALIDITÀ TRA 45 E 66% (1)

Nota 29 settembre 2023 n. 13254

- Sussistenza in favore dei nuclei con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66% in carico ai Centri per l'Impiego del diritto alla valutazione da parte dei servizi sociali, ai fini della eventuale prosecuzione della fruizione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall'attivazione di misure di politica attiva.
- Segnalazione agli operatori dei servizi sociali della presenza sulla Piattaforma GePI dei nuclei beneficiari Rdc, con stato beneficio sospeso, al cui interno sono presenti componenti con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66%.



COMPONENTI CON INVALIDITÀ TRA 45 E 66% (2)

Tali nuclei sono inseriti all'interno della piattaforma GePI con carattere prioritario e qualora **i servizi sociali, entro e non oltre il 30 novembre 2023, finalizzino l'analisi preliminare con esito diverso da A**, la comunicazione di avvenuta presa in carico sarà trasmessa all'INPS tramite la piattaforma GePI.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



THE WORLD BANK
IBRD - IDA | WORLD BANK GROUP

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE



COS'È L'ASSEGNO DI INCLUSIONE E A CHI SI RIVOLGE



Decorrenza: **1[^] gennaio 2024**

è una **misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale** rivolta a:



nuclei con persone minorenni



nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013)



nuclei con persone con almeno 60 anni di età



nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione



ESEMPI DI CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

Sono da considerarsi in **condizioni di svantaggio**, ad esempio,



le persone in carico ai servizi per le persone con disabilità



le persone in carico ai servizi per le dipendenze



le persone in carico ai servizi per le donne vittime di violenza



le persone in carico ai servizi psicologici per la salute della persona



le persone in carico ai servizi per le malattie psichiatriche



le persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia e in carico ai servizi sociali territoriali

**Con decreto attuativo
verrà fornita l'esatta
definizione**



COS'È L' ASSEGNO DI INCLUSIONE - CONDIZIONI

L'Assegno di inclusione è una misura **condizionata**:

- al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
- alla valutazione della condizione economica
- all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa



COS'È L' ASSEGNO DI INCLUSIONE- REQUISITI

L'Assegno di inclusione viene erogato ai **nuclei familiari in possesso cumulativamente**, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, **di requisiti:**



Cittadinanza
Residenza e
soggiorno

Economici

Patrimoniali



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



THE WORLD BANK
IBRD - IDA | WORLD BANK GROUP

I CONTROLLI DEI REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO

I controlli sul possesso dei **requisiti di residenza e soggiorno** dei beneficiari richiedenti l'Assegno di inclusione sono effettuati sulla base delle informazioni disponibili sulle banche dati dell'INPS o messe a disposizione:



dai Comuni

ANPR

dal Ministero dell'Interno attraverso l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)



REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

La persona che richiede l'Assegno di inclusione deve essere congiuntamente:

Cittadino dell'Unione europea

oppure

suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

oppure

cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa

la residenza in Italia al momento della domanda non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza (destinatari della misura)

IL RUOLO DELLE ANAGRAFI



Qual è il ruolo dell'Ufficio Anagrafe nella nuova misura?

- In base all'art. 8, comma 11, Decreto-Legge 48/2023, i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.
- Tuttavia, ai sensi dall'articolo 4, comma 1 del medesimo decreto, i requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall'INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dal Ministero dell'Interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente. Pertanto, l'INPS per il tramite di GePI, invierà ai Comuni la richiesta di effettuare le verifiche laddove risulti necessario un supplemento di istruttoria rispetto alle informazioni nella loro disponibilità.
- Inoltre i Comuni svolgeranno a campione a controlli sulla composizione del nucleo familiare



LE SITUAZIONI DI IRREPERIBILITÀ



Situazioni del requisito di residenza per le persone senza dimora cancellate per irreperibilità, considerando le pregresse indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([Nota n. 1319 del 19 febbraio 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali](#) e la [Nota del 14 aprile 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali](#))

Le persone senza dimora, in genere, non hanno il requisito della residenza perché spesso risultano essere state iscritte in anagrafe per un periodo superiore ai cinque anni, ma attualmente non sono più iscritte, neppure come residenti senza dimora in quanto cancellati per irreperibilità anagrafica.



- In assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, il **requisito sostanziale può essere accertato limitatamente ai richiedenti cancellati per irreperibilità, ad esclusione del caso per mancato rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.**
- In queste situazioni, i **servizi anagrafici collaborano con i servizi sociali del Comune di residenza** per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro, quali, in presenza di conoscenza della storia personale, una relazione che dichiara la permanenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda o una ricostruzione, sulla base delle dichiarazioni delle persone interessate, delle vicende anagrafiche con i Comuni coinvolti. In assenza di tali riscontri, il requisito sarà considerato non soddisfatto.



ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI (1)

Per il beneficiario dell'Assegno:

- la **mancata sottoposizione a misura cautelare personale** (es. arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, ecc.) o a misura di prevenzione (es. obbligo di dimora, divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone, obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti, sorveglianza speciale con utilizzo di strumenti elettronici, ecc.).
- **l'assenza di sentenze definitive di condanna** o adottate ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto «**patteggiamento**»), intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.



ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI (2)



Non viene fatta alcuna distinzione circa il reato commesso in relazione alla condanna. Sono, pertanto, da considerare tutte le sentenze definitive di condanna, per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, a prescindere dal reato commesso.



I controlli sono effettuati tramite l'interoperabilità con le banche dati del Ministero della Giustizia



SULL'ASSENZA DI CONDANNE



Il requisito soggettivo relativo alle misure cautelari/condanne vale solo per il componente/diretto interessato o per tutto il nucleo? Se vale solo per il componente il resto del nucleo potrà percepire ADI?

In base a quanto stabilito dal Legislatore, il requisito della mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta si intende riferita al "beneficiario dell'Assegno di inclusione" e non all'intero nucleo.

Per beneficiario dell'assegno di inclusione si intende far riferimento al richiedente o al componente del nucleo considerato nella scala di equivalenza per determinare il beneficio economico.



ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI (3)

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare:

- per i cui **componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo. Articolo 12. comma 4, decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123**
- in cui un **componente**, sottoposto agli obblighi, **risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni**, fatte salve le dimissioni per giusta causa o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro



REQUISITI ECONOMICI (1)



un **valore ISEE** non superiore a 9.360 euro;



un **valore della casa di abitazione** non superiore a 150.000 euro, come determinato ai fini IMU



un **valore del patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU



un **valore del patrimonio mobiliare** non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE).



REQUISITI ECONOMICI (2)



Un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (**pari di base ad 1 per il nucleo familiare, incrementato, fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in particolari condizioni**) ovvero ***fino ad un massimo di 2,3 in presenza di persone con disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.***



Tale soglia è aumentata a 7.560 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della medesima scala di equivalenza, ***se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.***



LA NUOVA SCALA DI EQUIVALENZA



+0,50

per ciascun altro
componente con
disabilità o non
autosufficiente



+0,40

per ciascun altro
componente con età
pari o superiore a 60
anni



+0,40

per un
componente
maggiorenne con
carichi di cura,
come definiti
all'articolo 6,
comma 5



+0,30

per ciascun altro
componente adulto in
condizione di grave
disagio bio-psicosociale
e inserito in programmi
di cura e di assistenza
certificati dalla pubblica
amministrazione



+0,15

per ciascun
minore di età,
fino al secondo



+0,10

per ogni ulteriore
minore di età
oltre il secondo



ESCLUSIONI DALLA SCALA DI EQUIVALENZA



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico della Pubblica Amministrazione.



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

La continuità di residenza si intende interrotta per:

- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi
- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi, anche non continuativi, nell'arco di diciotto mesi.

Sono fatte salve le assenze per gravi e documentati motivi di salute



A PROPOSITO DI ASSENZA

Da chi saranno effettuati i controlli sulla continuità della residenza (cioè, che non vi sia stata un'assenza dal territorio italiano per oltre 2 mesi o 4 mesi non continuativi negli ultimi 18 mesi)?

In attesa di ulteriori specificazioni circa le modalità di controllo, si richiama l'articolo 3, comma 8 del D.L. 48/2023 che pone in capo al beneficiario dell'Assegno di inclusione la comunicazione di ogni variazione delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento – tra questi la residenza in Italia – a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

La presenza in Italia potrà essere verificata in relazione all'obbligo dei beneficiari di presentarsi ai servizi sociali o ai patronati ogni 90 giorni per aggiornare la propria posizione.



ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (1)

Riferimento - articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013:

- ✓ reddito complessivo ai fini Irpef;
- ✓ redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- ✓ ogni altra componente reddituale esente da imposta e redditi da lavoro dipendente prestato all'estero;
- ✓ proventi da attività agricole;
- ✓ assegni per mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- ✓ redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- ✓ reddito figurativo attività finanziarie.



Il reddito familiare ai fini dell'Assegno di inclusione non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall'attestazione ISEE. La base di partenza per il calcolo del reddito familiare è data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell'ISR, senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell'ambito dell'ISEE (le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.).



ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (2)

- ❑ Dal reddito familiare definito nell'ISEE sono detratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. I trattamenti assistenziali sono **comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al SIUSS.**
- ❑ Alla luce delle esclusioni previste dalla norma, i trattamenti in corso di godimento da sommare in automatico al reddito familiare ai fini dell'Assegno di inclusione sono individuati dai codici da A1.02 a A1.04 (**salvo che siano contemplate del progetto personalizzato**) della Tabella 1 del Regolamento ministeriale 206/2016. (A1.02 assegno maternità erogato dai Comuni – A1.03 carta acquisti – A1.04 Sussidi economici, anche un tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose)

Non rientrano le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, **aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell'Ambito territoriale sociale.** Attenzione alla codifica nella fase di implementazione del SIUSS.



ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (3)

- Sono incluse le **pensioni dirette e indirette**, in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE.
- Sono inclusi nel calcolo (e quindi sottratti dal beneficio massimo dell'Assegno di inclusione) i **trattamenti assistenziali** sottoposti alla prova dei mezzi, che dipendono cioè dalla condizione economica.



Erogati dall'INPS
(esempi)

- l'assegno di maternità
- la carta acquisti
- l'assegno sociale



ELEMENTI CHE **NON** DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE

Nel valore dei trattamenti assistenziali **non rilevano:**

- l'Assegno unico e universale
- il Reddito di Inclusione e il Reddito di Cittadinanza **o altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà**
- erogazioni riferite al pagamento di arretrati
- riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi
- esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi
- erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi
- bonus nido annuo da 3.000 con ISEE non superiore a €. 25.000 o da €. 2.000 con ISEE fino a €. 40.000, quale rimborso spese
- indennità di accompagnamento, pensione di invalidità **e indennità di frequenza e tutte le provvidenze percepite in ragione della condizione di disabilità (art. 2 co. 9 DL 48/23)**



QUALE ISEE E QUALI REDDITI (1)

- **ISEE ordinario in corso di validità**
- **nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013**
- **possibilità di presentare l'ISEE corrente** qualora ricorra **almeno una** delle seguenti situazioni, sulla base delle modifiche introdotte dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34:
 - variazione della situazione lavorativa (avvenuta posteriormente al 1^o gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dell'ISEE calcolato in via ordinaria)
 - variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al 25%
 - interruzione dei trattamenti previdenziali e indennitari, incluse carte di debito percepiti da amministrazioni pubbliche ed esenti da tassazione Irpef.
 - **Per la parte patrimoniale: l'indicatore della situazione patrimoniale calcolato sui valori dell'anno precedente quello di presentazione della DSU differisce per più del 20% rispetto all'indicatore calcolato in via ordinaria (cioè sui valori del secondo anno precedente la DSU)**



IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (1)



Il nucleo familiare è quello definito dall'articolo 3 del DPCM 159/2013.

- **Coniugi con la stessa residenza:** i coniugi che risultano nello **stesso stato di famiglia** fanno sempre parte dello **stesso nucleo familiare senza alcuna eccezione**
- **Coniugi con diversa residenza:** vanno **sempre indicati nella medesima DSU** ad **eccezione** dei casi di **separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente**
- I coniugi **permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora risiedano nella medesima abitazione.**



IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (2)



- Fa **parte del nucleo** familiare **anche il coniuge iscritto** nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (**AIRE**), poiché ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge.
- In caso di residenza diversa, i coniugi devono trovare un accordo circa l'identificazione della residenza familiare. In caso di mancato accordo, la residenza è individuata nell'ultima residenza comune oppure, in assenza di questa situazione, la residenza del coniuge di maggiore durata.



Come si verifica la residenza in Italia continuativa del coniuge iscritto all'AIRE che vive all'estero? è compatibile con la fruizione del beneficio?

Il coniuge è attratto nel nucleo familiare ai fini ISEE, ma non può rientrare nella scala di equivalenza in quanto non residente in Italia.



IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE - PROBLEMATICHE



I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE. (Riferimento normativo legge 19 luglio 2019, n. 69 – *Le forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano le persone discriminate in base al sesso*).



Nel caso in cui il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria preveda l'inserimento dei figli, il nucleo sarà composto dal genitore e dai figli.



IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (3)



- Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
- Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
- Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



THE WORLD BANK
IBRD - IDA | WORLD BANK GROUP


IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (4)



Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori da lui identificato.



OBBLIGHI PERCORSO SCOLASTICO



- Per i **beneficiari** dell'Assegno di inclusione appartenenti alla fascia **di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione**, nel patto di inclusione sarà **previsto l'impegno all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.**
- **Secondo la normativa vigente**, l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
- L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni



ALTRI REQUISITI




Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di **autoveicoli** di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei **36 mesi antecedenti** (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)



Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità **navi e imbarcazioni da diporto o di aeromobili**



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematica all'INPS:

- **utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica** tramite il sito www.inps.it
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (**CAF**)
- presso gli Istituti di patronato



COMUNICAZIONE REDDITI NON RILEVATI NELL'ISEE



Se uno o più componenti del nucleo familiare **svolgono attività lavorativa subordinata, autonoma, d'impresa e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l'intera annualità in ISEE, è prevista la comunicazione del reddito presunto.**

Così, ad esempio, per l'ISEE 2024 l'attività da comunicarsi è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2023, in quanto ai fini della determinazione dell'I.S.E.E. sono considerati i redditi ed i patrimoni del secondo anno precedente.

Qualora, in sede di presentazione della domanda di Assegno di inclusione sia stata dichiarata attività **subordinata** che si protragga nel corso dell'anno solare successivo (2023), dovrà essere comunicato il valore reddituale della predetta attività lavorativa entro il successivo mese di gennaio; ciò finché i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (DSU 2025).



VERIFICA DEI REQUISITI

Le informazioni contenute nelle domande sono utilizzate dall'INPS per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso alla misura, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione da:

- **Comuni**
- **Ministero dell'Interno attraverso l'A.N.P.R.**
- **Ministero della Giustizia**
- **Ministero dell'Istruzione e del merito**
- **Anagrafe tributaria**
- **Pubblico Registro Automobilistico**
- **altre Pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti**



ESITO DELLA DOMANDA

- Le domande assumono inizialmente lo stato di «**acquisita**»
- quando superano positivamente la prima istruttoria passano allo stato di “**Verificata salvo ulteriori controlli**” sia nella procedura internet della domanda che nel Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
- per i richiedenti che hanno già effettuato l’accesso al portale SIISL e **hanno precompilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale**, il PAD diventa operativo e la domanda passerà immediatamente allo stato di “**Accolta salvo ulteriori controlli**”.



SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

- Le domande acquisite e che non superano positivamente la prima istruttoria sono sottoposte ad un supplemento istruttorio.
- Pertanto, mentre continueranno ad essere visualizzabili in SIISL nello stato **"Acquisita"**, nella procedura verranno poste nello stato di **"Sospesa per supplemento istruttorio"**.
- Le motivazioni di supplemento istruttorio:
 - Verifica cittadinanza e residenza
 - Soglie ISEE e soglie di reddito e patrimonio
 - DSU non presente o ISEE con omissioni o difformità o discordante con nucleo familiare



DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO (1)

Il beneficio economico **è esente dal pagamento dell'IRPEF**, si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, e, come tale, è impignorabile, ed è dato dalla somma di:

Entrambe le integrazioni sono calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall'ISEE e presenti nel modello di domanda.



Una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza, per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza)



Un contributo per l'affitto fino ad un massimo di 3.360 euro – 280 euro mensili (1.800 euro – 150 euro mensili - per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).




DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO (2)

- Il beneficio di integrazione al reddito tiene conto della parte reddituale e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari in capo al nucleo familiare.
- Il beneficio di integrazione al reddito viene riconosciuto nella misura massima – pari per un single a 780 euro mensili – solo a chi ha risorse reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti e versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili.
- L'Assegno di inclusione **è compatibile** con il godimento della **NASpl** o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni rilevano ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio dell'Assegno di inclusione in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
- Il beneficio economico non può essere inferiore a euro 480 annui, pari a 40 euro mensili.



PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE




L'INPS, a seguito di esito positivo dell'attività di verifica, informa il richiedente che, per ricevere il beneficio, deve effettuare l'iscrizione **alla Piattaforma per i beneficiari** presso il **Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)**, al fine di sottoscrivere il **Patto di attivazione digitale**.

Il beneficiario deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda:

- ai centri per l'impiego
- alle agenzie per il lavoro
- agli enti autorizzati all'attività di intermediazione
- ai servizi accreditati ai servizi per il lavoro



DURATA DEL BENEFICIO



- Il beneficio **decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.**
- Il valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, **per periodi ulteriori di 12 mesi.**
- **Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi, è sempre prevista la sospensione di un mese.**



VARIAZIONI PER ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione:

- il maggior reddito da lavoro percepito **non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui**, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità;
- L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie.
- Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio.
- **Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa sino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.**



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



THE WORLD BANK
IBRD - IDA | WORLD BANK GROUP

VARIAZIONI PER ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE



In caso di partecipazione a **percorsi di politica attiva del lavoro (es. tirocini o attività formative parte del patto)** che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, la cumulabilità con l'Assegno di inclusione è riconosciuta **entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.**



In caso di accettazione di **offerte di lavoro** anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con l'Assegno di inclusione è riconosciuta **entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.**



VARIAZIONI PER ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO/IMPRESA

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione:

- ✓ l'avvio dell'attività deve esser comunicata entro il giorno antecedente all'inizio della stessa, pena la decadenza dal beneficio;
- ✓ il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno;
- ✓ a titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale;
- ✓ il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.



ALTRE VARIAZIONI

Il beneficiario dell'Assegno di inclusione è obbligato a comunicare qualsiasi variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura (cittadinanza, residenza e soggiorno, economici e patrimoniali) entro **quindici giorni dall'evento modificativo**, pena la decadenza dal beneficio.



VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE



Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità, è necessario **ripresentare la DSU aggiornata entro un mese dalla variazione**, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS.



LA CARTA DI INCLUSIONE (1)



- Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta di Inclusione.
- La consegna della Carta di Inclusione avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale presso le sedi dell'ente gestore (attualmente «Poste Italiane»).
- Nella fase di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre a determinare la scala di equivalenza.



LA CARTA DI INCLUSIONE (2)

Funzionalità consentite

- Acquisti:** Effettuare acquisti solo su canale fisico in Italia, entro i limiti della disponibilità della Carta, presso negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie per beni non voluttuari, come previsto per carta acquisti.
- Prelevare denaro contante** presso gli ATM di Poste italiane e gli ATM bancari in Italia per un **importo massimo mensile di €. 100,00, moltiplicato per la scala di equivalenza prevista per la determinazione del beneficio**
- Pagamento mensile**, tramite un unico bonifico da Ufficio postale, **la rata dell'affitto in favore del locatore indicato nel contratto**
- Pagamento delle bollette delle utenze**
- Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione o diversi limiti di importo per prelievi di contante



LA CARTA DI INCLUSIONE (3)



Funzionalità non consentite

- Acquisti:** non è possibile effettuare acquisti online o all'estero. Non è possibile provvedere all'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati di fumo, di giochi pirotecnici, di prodotti alcolici.
- Prelievi:** non è possibile effettuare prelievi per importi massimi mensili superiori a quelli predefiniti e all'estero.
- Bonifici:** non è possibile effettuare più di un bonifico al mese per le finalità precedentemente indicate (canone di locazione).
- Ricarica:** non è possibile ricevere denaro da canali diversi da quelli previsti da Decreto né è possibile trasferire denaro ad altra Carta.
- Utilizzo:** non è possibile utilizzare il beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.



IL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Finalità:

- consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'assegno di inclusione, **assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;**
- favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari;
- **analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione.**

Il Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e lavorativa (SIISL) è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è realizzato dall'INPS, anche attraverso il riuso di piattaforme pre-esistenti.

Il sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali:

- a) Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, cui devono registrarsi i beneficiari per sottoscrivere il patto di attivazione digitale
- b) Piattaforma GePI di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione
- c) Piattaforma SIU per beneficiari SFL e ADI.

IL PERCORSO DI ATTIVAZIONE



- Il percorso di attivazione viene attuato tramite il **Sistema Informativo per l'inclusione sociale**.
- **Il Sistema informativo** invia i dati del nucleo familiare al Servizio Sociale del Comune di residenza per l'analisi preliminare e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
- **I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.**
- Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.
- In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

SERVIZI SOCIALI E CENTRI PER L'IMPIEGO

**I servizi sociali potranno passare al centro per l'impiego singoli componenti?
Cambia qualcosa rispetto al Reddito di cittadinanza?**



Nell'ambito dell'ADI è prevista per ogni nucleo familiare la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale, mentre i singoli componenti tenuti agli obblighi, che in esito alla analisi preliminare risulteranno attivabili al lavoro, saranno anche indirizzati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio.



Qualcosa di simile a quanto avviene per il Reddito di cittadinanza quando nell'ambito del Patto di inclusione per un singolo componente viene indicato come impegno di attivazione lavorativa la sottoscrizione con il CPI di un Patto di servizio. Non è più possibile invece indirizzare al centro per l'impiego l'intero nucleo.



GLI STRUMENTI

Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in Conferenza unificata, sono definite:

- le modalità di richiesta della misura,
- le modalità di attivazione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato,
- le attività di segretariato sociale,
- gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa,
- le modalità di conferma della condizione del nucleo.



IL PERCORSO DI INCLUSIONE

- I nuclei beneficiari di assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
- Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
- La valutazione multidimensionale è effettuata da operatori del servizio sociale competente del Comune o dell'ambito territoriale sociale.
- Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta da un'équipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.



I TENUTI AGLI OBBLIGHI

- **Componenti che esercitano la responsabilità genitoriale:** sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura.
- **Adesione volontaria:** i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o sociale.



GLI ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI

Fatta salva la possibilità di aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o sociale, **sono esclusi dagli obblighi:**

- le persone occupate
- i frequentanti un regolare corso di studi
- i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni
- i componenti con disabilità, ai sensi della legge 2 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da malattie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di minori di tre anni o di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, ai sensi dell'allegato 3 al DPCM 159/2013;
- i componenti inseriti nei percorsi relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.



MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

La convocazione dei beneficiari da parte dei Centri per l'impiego e dei Comuni, singoli o associati, può essere effettuata:

- tramite la Piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'assegno di inclusione
- con mezzi informali, **quali messaggistica telefonica o posta elettronica**, utilizzando i contatti forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.



OFFERTA DI LAVORO CONGRUA

Il componente del nucleo familiare **beneficiario** dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, **è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro** che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) si riferisce a un rapporto di **lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza** nell'ambito del territorio nazionale. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti **figli con età inferiore a quattordici anni**, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro **non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio** del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel **limite temporale massimo di 120 minuti** con i mezzi di trasporto pubblico;
- b) si riferisce a un rapporto di **lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno**;
- c) la retribuzione **non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi** di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- d) si riferisce a un contratto di **lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione**, qualora il luogo di lavoro **non disti più di 80 chilometri** dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in **non oltre 120 minuti** con i mezzi di trasporto pubblico.



PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ - PUC (1)

- Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche, a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario.
- Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.



PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ - PUC (2)

- Equivale alla partecipazione ai progetti, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.



Per le attività di volontariato in cui è impegnata la persona, e che ricade come assolvimento PUC, l'impegno deve essere formalizzato?

L'impegno dovrà essere formalizzato.



PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ - PUC (3)

- Gli oneri per le assicurazioni presso INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse del Fondo povertà, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili
- Le modalità e i termini di attuazione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.



ESTENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA

Sono individuate tra le persone soggette all'assicurazione Inail mediante l'applicazione del Premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti di Utili alla Collettività

- Le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a sei mesi;
- b) i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, che richiedano di partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto che approva le Linee guida sui PUC.



ESTENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA - OPERATIVITÀ

- Per i casi in cui non si vogliono sospendere le attività dei PUC che siano state avviate, sarà comunque possibile far partecipare ai PUC su base volontaria i beneficiari Rdc che hanno cessato di percepire il beneficio.
- In tale ipotesi la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni e le malattie professionali potrà operare in favore degli ex beneficiari Rdc coinvolti su base volontaria nei PUC in virtù del DD 272 del 4 settembre 2023.
- L'attivazione e rendicontazione delle polizze Inail per gli ex beneficiari Rdc che partecipano ai PUC dovrà avvenire esclusivamente tramite GePI e l'assegnazione ai Progetti potrà avvenire su GePI o su MyAnpal come previsto per i beneficiari del reddito di cittadinanza, mentre la gestione dei PUC sulla piattaforma GePI è curata dal responsabile dei PUC



ESTENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA - SFL

- ❑ Per la misura SFL l'effettiva partecipazione al PUC da parte del richiedente è una delle condizioni necessarie per l'erogazione del beneficio.

- ❑ Pertanto, si chiede a tutti i responsabili PUC di:
 - 1) monitorare costantemente i progetti in scadenza e ove necessario di procedere alla proroga;
 - 2) verificare tutte le assegnazioni di beneficiari ai PUC al fine di chiudere le posizioni di coloro che non stanno più aderendo ai progetti;
 - 3) chiudere le posizioni dei beneficiari il cui progetto è già giunto a scadenza;
 - 4) valutare le posizioni di tutti coloro che stanno aderendo a progetti la cui data di fine progetto è prossimo alla scadenza ed eventualmente di chiuderne le posizioni.

- ❑ Nelle more del nuovo decreto sui PUC i richiedenti della misura SFL con e senza una associazione attivata sul progetto durante una precedente domanda RDC non potranno essere sanzionati con provvedimento di decadenza per: • Rifiuto di adesione al PUC • Mancata partecipazione per più di 24h o abbandono. Tuttavia il termine della partecipazione al PUC comporta il termine della erogazione della relativa indennità di partecipazione.



IL RUOLO DEL TERZO SETTORE



- I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, **disciplinati dal Codice del Terzo Settore**.
- L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi.
- Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *équipes* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, **nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro**, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ



La quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, attribuita agli Ambiti Territoriali Sociali, è finalizzata al potenziamento degli interventi e dei servizi riferibili, a decorrere dal 1[^] gennaio 2024, a favore dei beneficiari della misura, nonché ai nuclei familiari e alle persone in simili condizioni di disagio economico.



SISTEMA SANZIONATORIO (1)

Cause di decadenza. Un componente del nucleo familiare tenuto agli obblighi:

- **non si presenta presso i servizi** sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- **non sottoscrive il patto** per l'inclusione o il patto di servizio, salvi i casi di esonero;
- **non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione** o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;



SISTEMA SANZIONATORIO (2)

Cause di decadenza. Un componente del nucleo familiare tenuto agli obblighi:

- **non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro**, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
- non rispetta le **previsioni di comunicazione** di variazioni ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- **non presenta una DSU aggiornata** in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, **intento a svolgere attività di lavoro**, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.



In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta.

Il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo solo decorsi sei mesi dalla data di revoca o di decadenza.



SISTEMA SANZIONATORIO (3)

- Tutti i soggetti che accedono al sistema informativo mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni previste.
- L'INPS, per il tramite del sistema informativo, mette a disposizione dei Centri per l'impiego e dei Comuni gli eventuali conseguenti **provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio.**
- Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.



SISTEMA SANZIONATORIO (4)

- **I Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici** attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento dell'Assegno di inclusione.
- Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la **responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate**, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle funzioni indicate.
- Queste condotte omissive sono valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.



IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (1)



Decorre dal 1°
settembre 2023

Il SFL è una **misura di attivazione al lavoro**, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive al lavoro, nonché mediante la partecipazione ai progetti utili alla collettività o al servizio civile universale.

**Riferimento operativo:
centri per l'impiego o servizi accreditati.**



IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (2)

Destinatari

- componenti nuclei familiari di **età compresa tra i 18 e 59 anni**, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione;
- può essere utilizzato anche dai **componenti dei nuclei che percepiscono l'assegno di inclusione**, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, ad eccezione dei genitori;
- valore **ISEE non superiore € 6.000**
- valore **reddito familiare non superiore a € 6.000**, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
- stessi requisiti previsti per l'Assegno di inclusione, tranne ISEE

Ammontare del beneficio:

€ 350 mensili per la durata della partecipazione ai progetti e alle politiche attive del lavoro, max 12 mesi





LA PROCEDURA (1)



- A seguito della presentazione della domanda, il richiedente deve **confermare la propria iscrizione sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale (SIISL)**, al fine di **sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale (PAD)**, autorizzando la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai Centri per l'Impiego (CPI), alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
- All'esito della verifica positiva della richiesta da parte dell'INPS e della sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD), il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per **la stipula del Patto di Servizio Personalizzato**.
- Nel Patto di Servizio Personalizzato, sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione individuate dal beneficiario.
- Il Patto di Servizio Personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).



LA PROCEDURA (2)



- ❑ La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere eseguita tramite la piattaforma del SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari.
- ❑ A seguito della stipulazione del patto di servizio, l'interessato potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro oppure essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione.
- ❑ L'interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso il SIISL, le sue preferenze.



LA PROCEDURA (3)



- Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei redditi, del patrimonio immobiliare o mobiliare (anche a seguito di donazione, successione o vincite), da cui sia derivato o possa derivare il superamento dei rispettivi valori soglia.
- se nel corso di fruizione del beneficio sia intervenuta una variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata, pena sempre la decadenza dal beneficio.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



THE WORLD BANK
IBRD - IDA | WORLD FINANCE GROUP